

**Copertura assicurativa
dedicata ai clienti
Kuvera
per la perdita della valigia Carpisa
imbarcata su aeromobili**

“VALIGIA ASSICURATA”

1.0 DEFINIZIONI

Relative all'assicurazione in generale
Assicurato
Assicurazione
Contraente
Bene assicurato
Modulo di attivazione garanzia
Società
Contratto/polizza
Indennizzo/risarcimento
Premio
Rischio
Sinistro

2.0 CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

- 2.1 Oggetto dell'assicurazione
- 2.2 Durata ed effetto
- 2.3 Somme assicurate/premio annuo
- 2.4 Limiti di indennizzo
- 2.5 Validità

3.0 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- 3.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- 3.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- 3.3 Modifiche dell'assicurazione
- 3.4 Aggravamento del rischio
- 3.5 Diminuzione del rischio
- 3.6 Oneri fiscali
- 3.7 Rinvio alle norme di legge
- 3.8 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- 3.9 Obblighi in caso di sinistro
- 3.10 Esagerazione dolosa del danno
- 3.11 Procedura per la valutazione del danno
- 3.12 Determinazione dell'ammontare del danno
- 3.13 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro
- 3.14 Primo rischio assoluto
- 3.15 Pagamento dell'indennizzo
- 3.16 Rimborso dei sinistri
- 3.17 Recupero delle cose smarrite

=====

1.0 DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

ASSICURATO: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE: contratto di assicurazione

CONTRAENTE: soggetto che stipula il contratto di assicurazione.

BENE ASSICURATO: valigie (valigie, borsoni, borse, trolley) prodotte e/o distribuite con marchio "CARPISA"

MODULO DI ATTIVAZIONE GARANZIA: documento rilasciato al momento dell'acquisto della valigia "CARPISA" per aderire al contratto di assicurazione.

CONTRATTO/POLIZZA: documento che prova l'assicurazione.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

PREMIO: somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.

RISCHIO: probabilità che si verifichi il sinistro.

SINISTRO: verificarsi di un fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

2.0 CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Tra la Spett/le

KUVERA S.p.A. con sede in con sede legale in Napoli, 80121, P.zza dei Martiri, 30, C.F., P.IVA e n. Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 07563710636, numero R.E.A. 633338, in persona del suo Amministratore Pro Tempore, Gianluigi Cimmino, selettivamente domiciliato per la carica presso la sede sociale

(in seguito denominata Contraente)

e

UGF Assicurazioni S.p.A. con sede a Bologna (BO),
via Stalingrado 45 (in seguito denominata anche "UGF")

si stipula la seguente polizza, che

ha per oggetto l'indennizzo della perdita definitiva dei beni assicurati, affidati a vettori aerei per l'imbarco e trasporto su aeromobili, derivante dalla loro mancata riconsegna, negli aeroporti di destinazione finale.

2.2 DURATA ED EFFETTO

La presente polizza viene stipulata per la durata di un anno, senza tacito rinnovo, a decorrere dalle ore 00,00 del 1° maggio 2010 alle ore 24,00 del 30 aprile 2011.

La garanzia, per ogni singola valigia Carpisa, ha effetto dalle ore 24,00 del giorno di invio alla sede di UGF – Aurora Agenzia AGIELLE CONSULTING s.r.l., via Michelangelo, 21 – 80040 SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NAPOLI) - del modulo di attivazione garanzia, a mezzo posta A.R. oppure a mezzo fax, con allegato, in entrambi i casi, della copia dello scontrino fiscale di acquisto del bene assicurato.

L'invio va effettuato, pena la decadenza di ogni diritto all'indennizzo, **entro e non oltre il 30° giorno dalla data di acquisto del bene assicurato.**

La garanzia termina alle ore 24,00 del 365° giorno dall'invio del modulo di attivazione garanzia.

2.3 SOMME ASSICURATE/PREMIO ANNUO

Partite	somma assicurata
Valigerie CARPISA	100.000,00

2.4 LIMITI DI INDENNIZZO

La Società, in caso di sinistro, indennizzerà il costo del bene assicurato, risultante dallo scontrino fiscale o documento fiscale, rilasciato al momento della vendita, dal negozio CARPISA, col limite massimo di indennizzo di € 119,00 per singola valigia (opportunamente convertito in euro con gli arrotondamenti di legge qualora espresso in valuta estera), **e comunque entro e non oltre la somma assicurata, che sarà ridotta di un importo uguale a quello degli indennizzi corrisposti durante la validità del contratto** fino ad esaurimento della somma assicurata indicata al punto 2.3. La Società, in caso di esaurimento della somma assicurata a seguito di sinistri, pagherà, per conto del contraente gli indennizzi in eccedenza. I sinistri così indennizzati **saranno rimborsati dal Contraente alla Società entro 60 giorni dalla richiesta inviata dalla Società.**

2.5 VALIDITA' TERRITORIALE

La garanzia vale per il mondo intero.

3.0 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

3.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt.1892, 1893 e 1894 c.c. .

3.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

3.3 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

3.4 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1898 c.c. .

3.5 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art.1987 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

3.6 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali sono a carico del Contraente.

3.7 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge.

3.8 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

3.9 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve ad UGF - Aurora agenzia AGIELLE CONSULTING s.r.l., via Michelangelo, 21 – 80040 SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NAPOLI):

- darne avviso entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento;

- fornire la dichiarazione della definitiva perdita del bene assicurato, rilasciata dai competenti uffici aeroportuali "Lost and Found", con allegato scontrino fiscale o documento fiscale di acquisto del bene assicurato e ricevuta d'invio del modulo di attivazione garanzia, **entro 30 giorni successivi al suo rilascio.**

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 C.C.

3.10 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che dolosamente esagera l'ammontare del danno, occulta, sottrae o manomette cose non smarrite, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

3.11 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- direttamente dalla Società con l'Assicurato o persona da lui designata;

- fra due periti nominati dalle parti. I periti devono nominare un terzo quando si verifici disaccordo tra loro; le decisioni sui punti controversi sono presi a maggioranza. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

3.12 Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato **dal costo del bene assicurato risultante dallo scontrino fiscale o documento fiscale di acquisto, con il massimo indennizzo di €119,00 per singola valigia** (opportunamente convertito in euro con gli arrotondamenti di legge qualora espresso in valuta estera).

La liquidazione sarà effettuata in Euro, convertendo al tasso di cambio del giorno del sinistro in questa valuta quanto pagato per l'acquisto della valigia con il limite massimo indicato.

3.13 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro la somma assicurata, si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzato.

3.14 Primo rischio assoluto

L'assicurazione è prestata a "Primo rischio assoluto" e cioè senza applicare la regola proporzionale nel caso ricorresse un'assicurazione parziale di cui all'Art.1907 del Codice Civile.

3.15 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, salvo che:

- il Contraente o l'Assicurato non siano in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza alla Società per il pagamento;
- alla Società sia stato notificato un atto di opposizione o un atto di cessione;
- il Contraente o l'Assicurato non abbiano prodotto la documentazione relativa al sinistro richiesta dalla Società ai sensi dell'art. "Norme in caso di sinistro".

3.16 Rimborso dei sinistri

La Società, **in caso di esaurimento della somma assicurata a seguito di sinistri**, pagherà, per conto del Contraente, gli indennizzi in eccedenza. I sinistri così indennizzati **saranno rimborsati dal Contraente alla Società entro 60 giorni dalla richiesta inviata dalla Società.**

3.17 Recupero delle cose smarrite

Se le cose smarrite vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per lo stesso, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose smarrite che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.